

COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'

(Provincia di Padova)

L'Organo di Revisione

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2023 ad oggetto *“Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro affidati all'agenzia delle entrate-riscossione (ADER). Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della l. 29 dicembre 2022, n. 197”.*

L'organo di Revisione ,

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle “proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”;

PREMESSO CHE:

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”;*
- le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;*
- le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;*
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 al comma 229 dell'articolo 1 riconosce ai comuni la facoltà di disapplicare lo stralcio di cui sopra mediante proprio provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023;

- per agenti della riscossione, cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 all'anno 2015 che rientrano nelle previsioni dei commi 222-229 della legge di bilancio n. 197/2022 relativamente alla definizione agevolata e stralcio, deve intendersi l'Agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate — Riscossione - ADER);

Considerato che:

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Ponte San Nicolò presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- che l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione;
- L'Amministrazione ritiene di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'art.1 della L.197/2022, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma;
- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e successive integrazioni e modificazioni è attribuita ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi comunali; per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO:

- il parere favorevole del Responsabile del Settore Segreteria Polizia Locale Servizi Demografici e del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione

ESPRIME

per quanto di propria competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare n. 2 del 17.01.2023 ad oggetto *"Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro affidati all'agenzia delle entrate-riscossione (ADER). Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della l. 29 dicembre 2022, n. 197"*.

IL REVISORE

Dott.ssa Antonella BETTIOL